



7350-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2524/2021
VINCENZO SIANI		CC - 16/07/2021
DOMENICO FIORDALISI		R.G.N. 12421/2021
FILIPPO CASA	- Relatore -	
GIACOMO ROCCHI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette/lette le conclusioni del PG *Luigi Fiordalisi, che ha chiesto*  
*adesso inammissibile il ricorso*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Padova, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca, avanzata nell'interesse di (omissis) (omissis) con riferimento all'ordine di esecuzione della pena di due anni di reclusione emesso dalla Procura della Repubblica territoriale in data 22 febbraio 2021 per il reato di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen.

Premetteva il giudicante:

- che con il d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 64, l'art. 656, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. era stato modificato mediante l'introduzione del riferimento all'art. 572, comma 2, cod. pen.;

- che tale comma era stato abrogato con il successivo d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, con contestuale previsione dell'art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen.;

- che la l. 19 luglio 2019, n. 69 (cd. CODICE ROSSO) aveva reinserto il comma 2 dell'art. 572 citato, con la previsione della circostanza aggravante della c.d. violenza assistita, sia pure in una versione più ampia rispetto a quella prevista dalla versione vigente prima della riforma del 2013;

- che la violenza posta in essere dal (omissis) ai danni della compagna (omissis) (omissis) alla presenza dei minori (omissis) si era protratta sino al (omissis) quando cessò la convivenza, ma non la violenza, tanto che il P.M. aveva contestato l'art. 612-*bis* cod. pen., il che significava che la condotta delittuosa in questione ricadeva sotto la disciplina introdotta dal cd. CODICE ROSSO.

Ciò posto: precisato che anche per le condotte di violenza assistita antecedenti alla novella dell'art. (omissis) il richiamo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11-*quinquies*, cod. pen. integrava gli estremi del reato ostativo, atteso il carattere "mobile" del richiamo stesso contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. all'art. 572, comma 2, cod. pen.; considerato che bastava anche un solo episodio di minaccia o violenza in presenza dei figli minori, perché dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2019 si determinasse l'assoggettamento del fatto nella sua interezza alle nuove disposizioni, il giudice dell'esecuzione perveniva alla decisione reiettiva, osservando che la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. doveva reputarsi integrata, con riferimento ai maltrattamenti subiti dalla (omissis), quanto meno fino al (omissis) . epoca di cessazione della convivenza, il che era sufficiente per ravvisare la sussistenza del reato c.d. ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 656, comma 5, cod. proc. pen. e 572, cod. pen., poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel non qualificare come "materiale" il rinvio operato dall'art. 656 citato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, perché infondato in diritto.

2. Ed invero, secondo l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamato nell'ordinanza impugnata, in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall'art. 572, comma 2, cod. pen. costituisce causa ostativa alla suddetta sospensione, nonostante l'abrogazione di tale norma, operata dall'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, attese la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., all'art. 572, comma 2, cod. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma 1, e 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen. (Sez. 1, n. 10373 del 29/1/2021, Sysenko, Rv. 280739; Sez. 1, n. 32727 del 5/11/2020, Di Renzo, Rv. 279896; Sez. 1, n. 52181 dell'8/1/2016, Brandi, Rv. 268352).

Va precisato che la continuità normativa tra l'originaria forma aggravata del reato di maltrattamenti ex art. 572, comma 2, cod. pen. e quella introdotta con l'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. deve intendersi limitata alle condotte commesse "in danno" dei minori di anni 14, unico terreno comune ad entrambe le aggravanti; non rientrano, viceversa, nell'originaria previsione né possono ritenersi richiamate in forma "mobile" o formale, ai fini di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l'art. 61, n. 11-quinquies citato, trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, come tali soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale (Sez. 1, n. 12653 del 24/1/2019, Sanna, Rv. 274989, anche in motivazione).

3. Ciò premesso, correttamente il giudice dell'esecuzione ha sottolineato come, nella specie, la questione in discussione non si sia posta in concreto, perché le condotte di maltrattamenti ascritte al condannato si sono protrate anche all'indomani della disposta reintroduzione della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., trasformata da aggravante comune in aggravante ad effetto speciale.

Pertanto, nel momento di commissione del reato, la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno o in presenza di persona infraquattordicenne ostacolava la sospensione dell'esecuzione della pena agli effetti e nei termini previsti dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., senza che l'inasprimento punitivo, conseguente alla recente novellazione dell'art. 572 cod. pen., avesse assunto un qualche rilievo sulla decisione.

4. Quanto, poi, alla contestata natura "mobile" o formale del rinvio operato dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. all'art. 572, comma 2, cod. pen., va condiviso il costante orientamento espresso da questa Corte su siffatta natura del rinvio, in quanto

ritenuta conforme allo scopo della disposizione processuale in esame, che, richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde dalla formulazione linguistica delle stesse e consente alla norma richiamante di incorporarne le evoluzioni. Una simile conclusione, non solo va considerata «pienamente coerente con il criterio dell'interpretazione letterale di cui all'art. 12 preleggi», ma tiene conto del fatto che «nel settore penale è la tecnica del rinvio "mobile" o "formale" quella che appare più coerente con il carattere permanente del potere del legislatore di compiere le scelte punitive (Sez. 1, 28 gennaio 2005, n. 6775)» (Sez. 1, n. 12653 del 24/1/2019, Sanna, Rv. 274989, in motivazione; Sez. 1, n. 52181 dell'8/11/2016, Brandi, Rv. 268352, in motivazione).


**5.** Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2021

**Il Consigliere estensore**

Filippo Casa



**Il Presidente**

Angela Tardio

